



Berna, 28 giugno 2017

Destinatari:

i Governi cantionali

Regolazione dell'immigrazione (art. 121a Cost.). Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS), dell'ordinanza sul collocamento (OC), dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI) e dell'ordinanza sul commercio ambulante

Avvio della procedura di consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

il 16 dicembre 2016 le Camere federali hanno deciso alcune modifiche della legge federale sugli stranieri (LStr) e di altre leggi nel quadro dell'attuazione dell'articolo 121a della Costituzione federale (Cost.) sulla regolazione dell'immigrazione (16.027; Regolazione dell'immigrazione e miglioramenti dell'esecuzione degli accordi sulla libera circolazione; FF 2016 7955). Queste modifiche necessitano pertinenti disposizioni esecutive nelle ordinanze afferenti.

Il 28 giugno 2017 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di svolgere una procedura di consultazione relativa agli avamprogetti di modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA), dell'ordinanza sull'integrazione degli stranieri (OIntS), dell'ordinanza sul collocamento (OC), dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI) e dell'ordinanza sul commercio ambulante, interpellando i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le cerchie interessate.

La procedura di consultazione si concluderà il **6 settembre 2017**.

Gli adeguamenti d'ordinanza necessari per l'attuazione delle modifiche di legge riguardano in particolare i punti seguenti: obbligo di segnalare i posti vacanti ove, in determinati gruppi professionali, settori di attività o regioni economiche, si registri un tasso di disoccupazione superiore alla media; notifica, ai servizi pubblici di collocamento, dei rifugiati riconosciuti e delle persone ammesse provvisoriamente in cerca di un impiego; notifica alle autorità di migrazione della riscossione di prestazioni complementari.

Per quanto concerne le deroghe all'obbligo di segnalazione dei posti vacanti, sono sottoposte due varianti: per attività lucrative di breve durata di al massimo 14 giorni



(variante 1) o di meno di un mese (variante 2). Il Consiglio federale ha una preferenza per deroghe fino a 14 giorni, giacché gli impieghi di breve durata sono particolarmente richiesti nelle professioni caratterizzate da una disoccupazione nettamente maggiore (p. es. personale di servizio e cucina, determinate professioni del ramo edile, ausiliari dell'agricoltura).

Vista la necessità di porre rapidamente in vigore le modifiche di legge e di ordinanza, occorre abbreviare il termine di risposta (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. d e art. 7 cpv. 4 della legge sulla consultazione; LCo; RS 172.061).

Per poter trattare e discutere altri progetti in ambito migratorio è del tutto centrale porre in vigore quanto prima possibile l'attuazione dell'articolo 121a Cost. Anche per l'economia è molto importante che sia fatta presto chiarezza in merito alle conseguenze del nuovo obbligo di segnalare i posti vacanti.

Vi invitiamo a esprimere un parere sulle modifiche di ordinanza e sulle spiegazioni nel rapporto esplicativo.

La documentazione in consultazione è disponibile all'indirizzo:

<http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html>.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo pertanto a trasmetterci i vostri pareri in forma elettronica (**p.f. oltre a una versione PDF anche una versione Word**) entro il termine indicato ai seguenti indirizzi di posta elettronica presso la SEM e la SECO:

SEM:

SB-Recht-Sekretariat@sem.admin.ch e Albrecht.Dieffenbacher@sem.admin.ch

e

SECO:

daniel.keller@seco.admin.ch e hans-peter.egger@seco.admin.ch

Per eventuali domande sono a vostra disposizione:

per informazioni sulla procedura di consultazione nonché sull'OASA e l'OIntS:

sig. Albrecht Dieffenbacher (SEM, tel. +41 58 465 95 42)

per informazioni sull'obbligo di segnalare i posti vacanti (OC, OADI) e sull'ordinanza sul commercio ambulante:

sig. Daniel Keller (SECO, tel. +41 58 464 14 84)

Ringraziandovi anticipatamente della preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti

Simonetta Sommaruga
Consigliera federale